



## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ANNO 2026**

Ponte Tresa, 19 dicembre 2025

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1997;
  - gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
  - il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026;

**decide:**

#### **Art. 1 – Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2026 (art. 296 e 297 LT)**

<sup>1</sup> Il Municipio di Tresa, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa, a contare dal mese di aprile 2026, a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni, e per esso tramite il Centro Sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

<sup>2</sup> La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

<sup>3</sup> I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

#### A) Richieste d'acconto

## **Termine di pagamento**

- Richiesta di acconto totale 30 aprile 2026  
oppure
  - 1a. rata esigibile al 01.04.2026 30 aprile 2026
  - 2a. rata esigibile al 01.06.2026 30 giugno 2026
  - 3a. rata esigibile al 01.08.2026 31 agosto 2026

**B) Rata a conguaglio**

- A partire dall'anno 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

<sup>4</sup> Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

<sup>5</sup> Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.



## **Art. 2 – Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

<sup>1</sup> Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup> Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato al tasso del 0.10%.

## **Art. 3 – Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)**

<sup>1</sup> Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup> Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

## **Art. 4 – Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese**

<sup>1</sup> I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

<sup>2</sup> Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

<sup>3</sup> Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

## **Art. 5 – Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

<sup>1</sup> Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

<sup>2</sup> Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

## **Art. 6 – Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

## **Art. 7 – Diffida**

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.00.

## **Art. 8 – Validità temporale dei tassi d'interesse**

<sup>1</sup> I tassi d'interesse rimunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2026.

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

<sup>3</sup> Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.



### **Art. 9 – Acconto equo**

<sup>1</sup> Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'aconto ufficiale.

<sup>2</sup> In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.

<sup>3</sup> In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

### **Art. 10 – Entrata in vigore e analogia con il diritto cantonale**

<sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

<sup>2</sup> Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

### **Art. 11 – Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



Risoluzione municipale 1160/2025 – 04 dicembre 2025

Pubblicata agli albi dal 19 dicembre 2025 per trenta giorni riservato l'art. 16 LPAmM.